

Filippi: tu sei giù oppure a ...

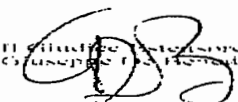
Fitto: a Roma, a Roma. A Roma...

In merito alla identificazione di “*quella persona*” con il quale il Presidente uscente si era incontrato a Roma per prendere accordi, le indagini preliminari sul punto hanno accertato anzitutto che alle ore 00:25 del 12 aprile 2005, il Presidente uscente contattava Adriana Panzera, dicendole che sarebbero partiti in mattinata per Roma (telefonata n. 14463 del 12.4.2005 RIT 302/05); quindi, alle ore 10:52 del 12 aprile 2005, egli contattava la sua segretaria particolare, Angela Genchi, per conoscere gli appuntamenti in agenda a Roma e nella telefonata la Genchi gli riferiva di avere contattato Maddalena (che risulta essere la segretaria di Giampaolo ANGELUCCI) per fissare un appuntamento (telefonata n. 14507 del 12.4.2005 RIT 302/05. Alle successive ore 11:56 del 12 aprile 2005, il Presidente FITTO riceveva conferma da Angela Genchi dell'appuntamento (con ANGELUCCI) presso il bar Donai di via Veneto a Roma alle ore 19:00 (telefonata n. 14525 del 12.4.2005 RIT 302/05) ed alle ore 19:05 del 12 aprile 2005, il Presidente uscente contattava tale “Angelo” al quale riferiva che si stava recando in via Veneto per un appuntamento (telefonata n. 14631 del 12.4.2005 RIT 302/05).

Quindi, dall'analisi dei tabulati telefonici (celle BTS) dell'utenza in uso a Giampaolo ANGELUCCI, gli inquirenti hanno rilevato che alle ore 19:02 il suo cellulare era localizzato in Roma nei pressi di via Bissolati, strada che incrocia via Veneto in prossimità del bar Donai e, ancora, dall'analisi dei tabulati telefonici (celle BTS) dell'utenza in uso a Raffaele FITTO si è rilevato che durante la conversazione delle 19:29 con Filippi Filippi anche lui con certezza si trovava ancora in via Veneto, per cui è logico – allo stato degli atti si potrebbe dire addirittura inevitabile – ritenere che “*quella persona*” che doveva risolvere “*il problema*” di cui alla telefonata con Filippi Filippi era, irrecusabilmente, l'imprenditore ANGELUCCI.

Il successivo 22 aprile 2005 Filippi Filippi poteva confermare al Presidente uscente che l'accordo era stato rispettato, in quanto era stato avisato non da *lui* (evidentemente ANGELUCCI), ma “*da chi aveva avuto l'incarico*” e rassicurava FITTO anche del fatto che avrebbe avuto conferma del bonifico dalla filiale di Maglie non prima di due giorni, atteso che dalla disposizione del bonifico a quello

Il Presidente uscente
Giampaolo Angelucci



di accreditamento passano 2 giorni ***“da Maglie ancora no, perché è stato fatto oggi, quindi lo vedo tra un paio di giorni”*** riferendosi evidentemente al fatto che il bonifico era stato disposto da Roma, dicendo testualmente i due quanto segue nello stralcio sotto riportato della telefonata n. 17032 del 22.04.2005 RIT 302/05:

Filippi: pronto...

Fitto: pronto...dove cazzo stai?

Filippi: io sto a Lecce...

Fitto: ma abbiamo novità su quel fronte?

Filippi: sì, sì..

Fitto: tutto a posto?

Filippi: ma proprio dieci minuti fa lo avuta...

Fitto: tutto a posto?

Filippi: così mi è stato detto...

Fitto: da lui...da lui ti è stato detto...

Filippi: da chi aveva avuto l'incarico..

Fitto: da Maglie?

Filippi: no,no,no, da Maglie ancora no perchè è stato fatto oggi, quindi io lo vedo tra un paio di giorni...

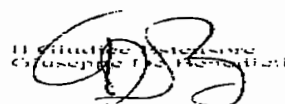
Fitto: mh...e tu che hai fatto dovremmo vederci un attimo...

Quanto appreso da quest'ultima conversazione telefonica, ancora una volta, ha trovato riscontro documentale dal momento che presso la sede della Tosinvest Finanziaria S.p.A. è stata acquisita dai Finanziari (allegato n. 106 della informativa conclusiva) anzitutto una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della citata “Cooperativa Editoriale Libero a.r.l.”, indirizzata alla banca Antonveneta di Roma S.p.A. – Agenzia 15, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 50.000,00 in favore della lista elettorale/movimento politico “La Puglia prima di tutto” con la trita causale “Erogazione liberale” e con addebito del c/c 17287B ed il bonifico veniva eseguito in data 28.4.2005; una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della “T.G.S. 2004 S.r.l.” indirizzata alla Banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 40.000,00 in

Il Presidente
Giuseppe De Michelis

favore della lista "La Puglia prima di tutto" con causale *"Erogazione liberale"* con addebito del c/c 19620/51, con bonifico questa volta effettuato in data 22.4.2005; una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della "Santa Lucia 2000 S.r.l.", indirizzata alla Banca di Roma S.p.A. – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 40.000,00 in favore della formazione politica del Presidente denominata "La Puglia prima di tutto" con causale *"Erogazione liberale"* con addebito del c/c 83151, con relativo bonifico eseguito in data 2.5.2005 e, ancora, una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della "Casa di Cura Santa Lucia S.r.l.", indirizzata alla banca Intesa di Roma – Agenzia di via del Corso 226, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 30.000,00 in favore della lista elettorale "La Puglia prima di tutto" con causale *"Erogazione liberale"* con addebito del c/c 82005050139. Il bonifico veniva eseguito in data 4.5.2005, nonché una copia della lettera datata 22 aprile 2005 della GIADA S.r.l., indirizzata alla Banca di Roma – Agenzia Rm 98, con la quale si disponeva il bonifico sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 40.000,00 in favore della lista "La Puglia prima di tutto" con causale *"Erogazione liberale"* con addebito del c/c 82953 ed anche in tale caso il bonifico veniva eseguito lo stesso giorno 22.4.2005 (almeno nel caso della "T.G.S. 2004 S.r.l." e della "Santa Lucia 2000 S.r.l.", erano società all'uopo direttamente finanziate dalla Tosinvest Finanziaria S.p.A., vedasi quanto scritto sub nota 7).

Il totale dei bonifici eseguiti, come ultima tranche, da società del gruppo ANGELUCCI a favore del movimento politico diretto dal Presidente uscente e denominato "La Puglia prima di tutto", è stato, attraverso le quattro medesime società che avevano erogato direttamente a tale formazione politica i primi centomila euro, altri 200.000,00 euro, che sommati ai 200.000,00 Euro ottenuti in precedenza con le due tranche passate attraverso il citato partito nazionale, quantificano il contributo finanziario del gruppo Tosinvest della famiglia di ANGELUCCI alle spese della campagna elettorale del Governatore uscente in ben 500.000,00 euro, e da questo momento in poi, a conferma dell'ottenimento di tutto quanto pianificato (oggetto, in definitiva, delle contestazioni di cui ai primi



Il Presidente
della Commissione

cinque capi della rubrica in epigrafe riportata), non si registreranno più conversazioni tra il Presidente uscente ed il suo tesoriere sulla questione di Roma, mentre numerose erano invece le conversazioni intercettate, anche dopo, tra il Filippi Filippi e la sua segretaria di studio Silvana Rampino che hanno avuto ad oggetto sia la rendicontazione delle somme ricevute dal gruppo della famiglia di ANGELUCCI, sia quella delle somme ricevute da altri finanziatori.

All'uopo vale la pena qui di sottolineare che il tesoriere della lista "La Puglia prima di tutto" era solito chiedere sempre un preventivo beneplacito al Presidente sull'opportunità o meno di incontrare altri finanziatori (come si evidenzia da un messaggio registrato sulla segreteria telefonica del Presidente: *"stamattina dovrebbe venire in studio un certo Leucci da Maglie, mi dovresti dire se è opportuno o non opportuno, e poi dice che ti cerca Bruno Erroi con una certa urgenza che ha cose da dirti...fammi avere qualche notizia, io oggi passerò da Bari se ci vogliamo vedere ho tutto con me"* di cui alla telefonata n. 9931 del 29.3.2005 RIT 302/05, e dalla risposta del Presidente uscente, quasi immediata: *"allora quelle persone vanno bene tutte e due"*, contenuta nella telefonata n. 9955 del 29.3.2005 RIT 302/05).

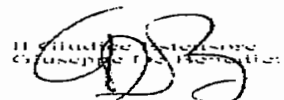
Ulteriore esempio di preventivo beneplacito richiesto dal Filippi Filippi al Presidente *pro tempore* della Regione Puglia è contenuto nella telefonata n° 11111 del 2.4.2005, alla vigilia delle elezioni (*"senti una cosa, c'è Tommaso che vuole lasciare qualcosa, lo mando da Aurelio oppure..."*, nulla osta che, di solito, veniva concesso a condizione che il finanziamento venisse dichiarato *"sì...chi non ho...ah sì, se vuole sì...ma sempre tutto in modo chiaro"*). In particolare, il Tommaso che viene menzionato nella conversazione intercettata è da identificarsi in Tommaso Ricciuto, imprenditore pugliese che risulta avere elargito la somma di euro 50.000,00 in contanti, così come risulta dalla documentazione sequestrata presso lo studio del Filippi Filippi dai Finanziari⁸.

⁸ Anche moltissimi altri imprenditori locali hanno finanziato il movimento politico LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO, in ordine ai quali è doveroso segnalare, anche solo per completezza espositiva, alcuni dati estrapolati dagli inquirenti, che attengono ai rapporti economici che gli stessi intrattengono o hanno intrattenuto con l'Ente Regione Puglia o società partecipate, quali la SEAP S.p.A. o l'A.Q.P. S.p.A. Il dato che ne scaturisce è che un'altissima percentuale degli imprenditori che hanno elargito somme significative in favore di FITTO hanno tuttora od hanno comunque avuto rapporti economici (appalti/consulenze/finanziamenti POR) con società partecipate dalla Regione Puglia.

Giova evidenziare, solo *ad colorandum*, alcuni casi emblematici (allegato n. 114 della informativa conclusiva):

❖ la APCOA PARKING ha elargito la somma di euro 10.000,00 in favore de LA

Il Presidente
Giuseppe Filippi



Ma, per quello che qui maggiormente ci riguarda, ai fini della valutazione imposta a questo Giudice ex art. 273 c.p.p., si evidenzia che, secondo gli adempimenti previsti dalla normativa (sopra succintamente riportata all'inizio della presente ordinanza cautelare) in materia di finanziamento elettorale e ai partiti politici il candidato Raffaele FITTO e l'associazione politica e lista elettorale "La Puglia prima di tutto" hanno, rispettivamente, presentato in data 31 maggio 2005, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale c/o la Corte d'Appello di Bari, la dichiarazione ex art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, delle spese affrontate per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento per il candidato Presidente Raffaele FITTO. In tale dichiarazione, presentata dal mandatario elettorale Felice Fitto, si attesta che la campagna elettorale è stata interamente finanziata dai partiti che hanno sostenuto la candidatura e che il candidato Raffaele FITTO non ha percepito alcun contributo da parte di soggetti od enti pubblici e/o privati, spendendo personalmente meno di euro 2.582,98 avvalendosi unicamente di denaro pubblico (allegato n. 115 della informativa

costituzione degli uffici del Genio Civile, per un importo di euro 100.000,00 a favore della sola ETACONS S.r.l.;

2. la ETACONS S.r.l., nel 2001, in ATI con il Consorzio SDD, Deloitte e Touche ed RPA di Perugia, si è aggiudicata un appalto gestito dall'AQP, relativo al piano di riordino idrico fognante del basso Salento, per un importo pari a Lire 250.000.000 a favore della sola ETACONS S.r.l.;

3. STASI Primo è stato consulente sia del commissario delegato per l'emergenza ambientale, sia del commissario delegato per l'emergenza idrica negli anni 2003-2004 (Commissario FITTO), per cui ha ricevuto un compenso compreso tra 20.000,00 e 30.000,00 euro.

❖ RICCHIUTO Tommaso, già menzionato, ha contribuito alla raccolta fondi de LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO per euro 50.000,00. La IGECO S.p.A., di cui RICCHIUTO è Direttore generale, in ATI con la SICEM, nel 2000 si è aggiudicata, per un importo presunto di euro 3.898.263,16, un appalto di durata triennale per l'AQP, appalto che è stato prorogato fino 31.03.2006;

❖ la ELLE GROUP ADVERTISING S.r.l. e la PROGETTO & IMMAGINE S.r.l. della famiglia LOMBARDINI hanno contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO ciascuno per euro 5.000,00, per complessivi euro 10.000,00. Altra società del gruppo LOMBARDINI, la BI QUATTRO S.r.l. risulta concessionaria del servizio di promozione pubblicitaria della SEAP S.p.A.; (Su questa vicenda si dirà meglio nel paragrafo SEAP);

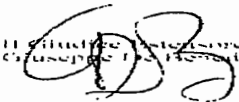
❖ la AB S.r.l. e la MEGATREND S.r.l., riferibili ad Antonio BUCCI, risultano appaltatrici della SEAP S.p.A.. Le due società hanno contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO, ciascuna per euro 10.000,00, per complessivi euro 20.000,00;

❖ la DONDI COSTRUZIONI S.r.l. risulta tra i maggiori appaltatori dell'AQP S.p.A. La società ha contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO per euro 12.000,00;

❖ la LACAITA PIETRO S.r.l. ha contribuito alla raccolta fondi per LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO per euro 50.000,00. La società ha ricevuto un finanziamento di euro 27.142,33, nell'ambito dei POR Puglia 2000/2006 nella misura 4.1 "aiuti al sistema industriale PMI e artigianato" azione a);

❖ la PRIDESA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. ha versato a LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO un contributo pari a euro 30.000,00. Nell'anno 2004 la PRIDESA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. si è aggiudicata un appalto, bandito dall'AQP, relativo alla gestione ed adeguamento degli impianti di depurazione dell'ambito 4 relativo agli impianti di Bari EST (quartiere Japigia), Bari Ovest (quartiere San Paolo), Bitonto, Mariotto e Palombaio. L'appalto, per un importo di 5/6 milioni di euro annui, ha la durata di tre anni, con possibilità di proroga.

Il Giudice
Chiusone 12/05/2005



conclusiva).

Successivamente, in data 22 luglio 2005, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale c/o la Corte d'Appello di Bari, il consuntivo delle spese affrontate dal movimento politico "La Puglia prima di tutto" per la campagna elettorale regionale e delle relative fonti di finanziamento, così come previsto dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, con allegate 95 dichiarazioni previste dal comma 3 dell'art. 4 della legge 659/81 e i documenti di spesa. (allegato n. 116 della informativa conclusiva); in tale dichiarazione, presentata dal tesoriere del citato movimento politico, Filippi Filippi, si attesta che l'associazione ha ottenuto finanziamenti e contributi per un totale di euro 1.277.600,00 e che erano state affrontate spese per euro 1.234.859,75 rispettando i limiti di spesa prescritti dall'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43. I contributi dichiarati, di cui alle allegate dichiarazioni congiuntamente rese per legge dal soggetto erogante e dal percipiente, non comprendono quelli erogati direttamente dalle società del c.d. gruppo Tosinvest (pari a complessivi euro 300.000,00) peraltro, come si ricorderà, percepiti a campagna elettorale chiusa. Invece sono stati dichiarati i finanziamenti erogati durante la campagna elettorale direttamente dal partito politico dell'UDC (a questo erogati, come sopra documentalmente dimostrato, direttamente ed esclusivamente dalle società del gruppo Tosinvest) pari a euro 200.000,00. Successivamente, in diverse date, alla Presidenza della Camera dei Deputati, ai sensi della legge 18 novembre 1981, n. 659, le dichiarazioni congiunte delle contribuzioni ricevute, fatta eccezione, come detto, di quelle relative ai contributi pervenuti dalle segreterie dell'UDC e tra queste, risultano trasmesse anche le dichiarazioni congiunte che, apparentemente, avrebbero sottoscritto i rappresentanti legali delle società del c.d. gruppo Tosinvest (vedi l'allegato n. 117 della informativa conclusiva)

proprio rendiconto le somme percepite e trasmetterà alla Camera dei Deputati la presente dichiarazione congiunta entro tre mesi dal percepimento.

In merito al contenuto e alle modalità di compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni congiunte riferibili alle società della holding Tosinvest, a prima vista, gli inquirenti hanno rilevato una macroscopica differenza grafica tra le firme apposte dinanzi ai Finanziari da Arnaldo Rossi, Carlo Trivelli e Sergio De Benedetti e quelle riportate sulle dichiarazioni congiunte all'epoca della contribuzione, motivo per cui gli inquirenti (anche se tale vicenda non risulta, almeno in relazione a questa istanza cautelare, essere allo stato sfociata in una esplicita e formale contestazione a carico di tali soggetti) hanno nella informativa conclusiva espressamente sottolineato la presenza di forti dubbi sull'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni congiunte, che in alcuni casi sono risultate essere null'altro che un collage di fotocopie e che sembrano tutte apposte da un medesimo soggetto, che avrebbe anche sottoscritto tutte le disposizioni di bonifico bancario relative ai finanziamenti concessi inviate ai competenti istituti di credito.

In merito è utile, a maggior chiarimento, ricordare qui come a seguito di un confronto effettuato dai Finanziari inquirenti tra le dichiarazioni acquisite presso il gruppo di società Tosinvest e quelle sequestrate presso lo studio Filippi Filippi, distinte per soggetto erogante, tenendo conto che nei casi in cui il sistema di amministrazione adottato dalla società del gruppo in parola è stato quello del Consiglio di amministrazione (es. Casa di Cura Privata Santa Lucia S.r.l. e Cooperativa Editoriale Libero a r.l.) le erogazioni di finanziamento non risultano essere state deliberate né dall'organo amministrativo competente né dall'organo volitivo come risulta dall'analisi dei libri sociali.

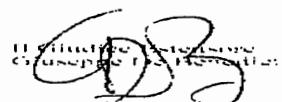
Nel caso in cui, invece, il sistema di amministrazione adottato è stato quello dell'Amministratore unico - la cui competenza in materia di erogazione di finanziamenti ai partiti, seppur materia di straordinaria amministrazione poiché estranea all'oggetto sociale, è stata rivendicata come legittima dal rappresentante delle società interpellate - non è stato semplicemente rinvenuto alcun atto deliberativo di tale organo sociale, il tutto in difformità alle pure chiare prescrizioni di cui all'art. 7 della legge 195 del 1974 e, per amore di precisione, si deve evidenziare che solo ed unicamente il contributo concesso dalla

Il Presidente del Consiglio
Giuseppe De Michelis

“Cooperativa Editoriale Libero” (con bonifico del 28.4.2005 sul c/c 100000000870, acceso presso il San Paolo Banco di Napoli di Maglie, di euro 50.000,00 in favore della lista elettorale “La Puglia prima di Tutto” con causale *“Erogazione liberale”* con addebito del c/c 17287B) è stato ratificato “a posteriori” in data 10 novembre 2005 dal Consiglio d’Amministrazione composto da Giampaolo ANGELUCCI, Arnaldo Rossi, Sergio De Benedetti e Carlo Trivelli.

In particolare il De Benedetti, anche in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società “Santa Lucia 2000 S.r.l.”, in sede di perquisizione, ha sottoscritto e consegnato ai Finanziari una dichiarazione in cui attesta *“che l'erogazione di contributi effettuate a favore di movimenti e partiti politici nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 maggio 2005 è avvenuta in funzione dei poteri a lui spettanti in forza dello Statuto Sociale, che non prevede che tale determinazione sia riservata ai soci, bensì all'Organo Amministrativo, che è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”*. (vedi allegato n. 120 della informativa conclusiva), ma anche nel suo caso la comparazione tra la firma apposta sulla predetta dichiarazione e la firma apposta sulle dichiarazioni congiunte, come già detto, ha suscitato nei Finanziari inquirenti forti dubbi sulla autenticità di quest'ultima (per i motivi meglio spiegati nelle pagg. 91 e seguenti della richiesta dei PP.MM., anche relativi alle condotte dei coindagati Rossi e Trivelli, posizioni tutte che qui si omette di riportare non solo per evitare inutili ripetizioni, quanto, e soprattutto, perché non riguardano direttamente la posizione dei tre coindagati nei cui confronti è stata richiesta l'applicazione di misure cautelari personali, trattandosi, allo stato, solo di considerazioni che, per quanto eventualmente fondate in fatto, sono state rese esclusivamente *ad colorandum*).

Anche Arnaldo Rossi, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante delle società “Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l.” e “Tosinvest Servizi S.r.l.” in sede di perquisizione, ha sottoscritto e consegnato una dichiarazione in cui attesta *“che l'erogazione di contributi effettuate a favore di movimenti e partiti politici nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 maggio 2005 è avvenuta in funzione dei poteri a lui spettanti in forza dello Statuto Sociale e che nessuna delibera al riguardo è stata assunta dall'assemblea dei soci”* (di cui all'allegato n. 122 della informativa conclusiva) ed anche per lui la comparazione eseguita dagli inquirenti tra la firma apposta sulla predetta dichiarazione e la



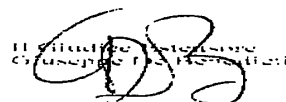
firma apposta sulle dichiarazioni congiunte susciterebbero dubbi sulla genuinità di quest'ultima e, peraltro, come nel caso precedente, entrambe le erogazioni sarebbero state disposte senza preliminare delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa che successivamente ha ratificato l'erogazione.

Anche per Carlo Trivelli, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* delle società "Giada S.r.l.", "PRARES S.r.l.", "TGS 2004 S.r.l.", "SPE S.r.l." e "Tosinvest Immobiliare S.r.l.", tutte facenti parte del gruppo Tosinvest, in sede di perquisizione da parte dei Finanziari baresi, egli ha sottoscritto e consegnato una dichiarazione in cui attesta *"che l'erogazione di contributi effettuate a favore di movimenti e partiti politici nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 maggio 2005 è avvenuta in funzione dei poteri a lui spettanti in forza dello Statuto Sociale e che nessuna delibera al riguardo è stata assunta dall'assemblea dei soci in quanto lo Statuto sociale non prevede che tale determinazione sia riservata ai soci, bensì all'Organo Amministrativo, che è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione"* (di cui all'allegato n. 124); come per i due amministratori del gruppo Tosinvest precedenti, anche nel suo specifico caso la comparazione tra la firma apposta sulla predetta dichiarazione e la firma apposta sulle dichiarazioni congiunte hanno suscitato nei Finanziari inquirenti fortissimi dubbi sulla genuinità di quest'ultima, e, infine, come per i casi precedenti, in ordine alle erogazioni della holding Tosinvest all'UDC non è stata rinvenuta alcuna dichiarazione congiunta prevista dalla legge relativa al finanziamento ai partiti sopra ricordata (*ad colorandum* si ricorda come, in merito, l'indagato Trivelli abbia dichiarato – nell'allegato 126 alla informativa conclusiva – ai verbalizzanti che, secondo lui, tali dichiarazioni non erano obbligatorie per legge).

Riassumendo, quindi:

A) i finanziamenti erogati da società del gruppo Tosinvest sarebbero stati decisi dagli amministratori unici:

- De Benedetti per la "Santa Lucia 2000 S.r.l.";
- Trivelli per "Giada S.r.l.", "PRARES S.r.l.", "TGS 2004 S.r.l.", "SPE S.r.l." e "Tosinvest Immobiliare S.r.l.";
- Rossi per la "Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l." e per "Tosinvest



Servizi S.r.l."

B) I finanziamenti erogati da società comunque controllate dalla holding Tosinvest per le quali è stato istituito un consiglio di amministrazione non sarebbero mai stati deliberati dall'organo societario, non avendone trovato i Finanziari alcuna traccia nella documentazione societaria della Cooperativa Editoriale Libero (che, come già detto, ha adottato una ratifica a posteriori di tale atto) e della "Casa di Cura Privata Santa Lucia S.r.l." e, in ogni caso, le dichiarazioni congiunte per i finanziamenti di cui al punto 1) e 2) del presente paragrafo, laddove rinvenute, non sembrano sottoscritte dai rispettivi amministratori unici, ovvero le firme apposte sembrano contraffatte (stante la grafia, secondo gli inquirenti, sarebbero state apposte da un unico soggetto) o frutto di fotocomposizione, ed allo stesso modo sarebbero state adottate le disposizioni di pagamento agli istituti di credito, che parimenti non sembrano sottoscritte dai rispettivi amministratori unici.

Traendo, a questo punto, le somme delle condotte effettivamente commesse dai primi due coindagati (secondo l'ordine riportato nell'epigrafe della presente ordinanza), alla luce della documentazione acquisita presso lo studio della commerciale del Filippi Filippi e presso le varie imprese facenti capo al gruppo Tosinvest, nonché alla luce delle intercettazioni telefoniche sopra ricordate, e delle "incongruenze", *rectius* falsità (ideologiche) palesemente rilevabili dal raffronto tra il pur chiaro dettato normativo, soprattutto regionale, in materia di R.S.A., le dichiarazioni dei vari direttori delle AUSL pugliesi nel cui territorio erano ubicate delle R.S.A. ed il contenuto delle delibere di Giunta e dell'A.Re.S. indicate nei capi 1) e 2) della rubrica, ritiene questo Giudice, eseguendo la valutazione – in base ai principi ermeneutici all'uopo fissati dall'art. 273 c.p.p. – dei gravi indizi di colpevolezza evidenziati dal coacervo delle risultanze di indagine preliminare sinora delibate da chi scrive, così come individuate dagli inquirenti in capo agli indagati (per cui è stata richiesta applicazione di misura cautelare personale) di cui ai primi cinque capi della imputazione formata dai PP.MM. a loro carico, che tali indizi siano sufficientemente gravi da giustificare, al momento sotto tale primo e pur necessario profilo valutativo, l'accoglimento della richiesta cautelare dei

Hilary E. Petersen
Josephine P. Peterson

Raffaele, di fatto indiscutibilmente piegata alla necessità di “centralizzare” a livello regionale la gestione delle singole RSA, ideando all'uopo la particolare figura giuridica dell'A.re.S. (diretta dall'inizialmente fidato Morlacco) non per le evidenziate necessità di tipizzazione degli interventi in funzione del territorio e della qualità del servizio da offrire, bensì, stando a quelli che sono stati gli scopi realmente avuti di mira con la gara di appalto *de qua* e, in maniera ancora più evidente, con la mancata estensione di tale servizio, per consentire una gestione semplificata dell'intera vicenda corruttiva di cui ai capi 3) e 4) della contestazione in epigrafe.

D'altra parte tra i compiti demandati all'A.re.S. dalla Legge n. 24 del 2001 (artt. nn. 1 e 2), come già spiegato *supra*, non si ritiene assolutamente che, proprio per il già commentato tenore letterale di tale norme, che rientri in modo alcuno il compito di gestione di gare per appalti di servizi (tenore letterale peraltro pacificamente avallato nella telefonata tra FITTO e Morlacco n° 2592 del 7.4.2005 già ampiamente commentata, allorquando il direttore *pro tempore* dell'A.Re.S. diceva testualmente al Presidente regionale uscente che l'A.Re.S. non aveva mai proposto atti del genere in Giunta), nè tantomeno compiti di coordinamento di tale funzione, attribuita in via esclusiva alla AA.UU.SS.LL. per effetto delle considerazioni sopra già diffusamente espresse.

Quanto accaduto in Puglia, quindi, costituisce esempio di asservimento della funzione pubblica ad esigenze diverse da quelle tipiche.

La lettura, alla luce delle intercettazioni telefoniche e della documentazione acquisita in sede di perquisizione, della sequenza provvedimentale che attraverso la non trasparente gestione della gara da parte dell'A.re.S. Puglia, ha portato all'assegnazione dell'appalto di undici RSA della Regione Puglia in favore del “Consorzio San Raffaele” di Roma, come sopra esaminata nei singoli passaggi ricostruttivi della vicenda, contiene, a parere di questo Giudice, i gravi indizi di colpevolezza (a carico dei primi due indagati di cui alla epigrafe della presente ordinanza) per la loro corresponsabilità nell'esecuzione di un originario progetto, volto sin dalla sua origine a forzare la meccanica istituzionale e burocratica dell'ente pubblico territoriale al fine di consentire il raggiungimento dello scopo primario di appaltare a privati le citate R.S.A., altrimenti non realizzabile, sia per quanto già accennato sotto il profilo

Il Giudice
Giuseppe F. F. F. F. F.

normativo, sia sotto il profilo concretamente fattuale, atteso che ottenere dai singoli direttori generali delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti per la gestione delle singole gare, la condotta ottenuta dal "solo" Morlacco, presentava evidenti profili di incertezza operativa ed appariva comunque incompatibile con le tempistiche della vicenda, "nata" nel secondo trimestre dell'anno 2004 e, quindi, allo scopo ultimo di ottenere, quale prezzo per il "perfezionamento" di tale vicenda corruttiva culminata nell'aggiudicazione del citato appalto delle undici R.S.A. al consorzio capeggiato sostanzialmente dall'ANGELUCCI, nel novembre dello stesso anno (quindi, in epoca compatibile con gli impegni elettorali del Presidente *pro tempore* della Regione), il finanziamento alla lista del predetto candidato per mezzo milione di Euro (giunti nella disponibilità del tesoriere della lista elettorale "La Puglia prima di tutto" con le numerose cautele sopra descritte).

L'illiceità genetica delle condotte realizzatrici dell'*affaire* emerge in chiara evidenza proprio in occasione del rifiuto, opposto all'ormai "sconfitto" Fitto dal Morlacco, alla concessione dell'estensione del servizio per ben altre quattro RSA della Regione Puglia; infatti, a detta estensione (peraltro illegittima) che formava parte integrante del *pactum sceleris* tra i primi due coindagati, come già detto, non si è pervenuti proprio perché l'esito delle consultazioni, sfavorevole per il Presidente *pro tempore*, aveva consentito alle strutture burocratiche della Regione Puglia, sino a quale momento assolutamente asservite alla volontà del Governatore, di non tener più conto delle sue volontà non proprio trasparenti ed in linea con i principi di buona amministrazione, oltre che quanto mai intempestive in relazione al non lieve impegno economico che le stesse comportavano, anche per gli anni a venire, per l'ente Regione.

Sotto un profilo più squisitamente giuridico, pertanto, ritiene questo Giudice che, alla luce di tutte le argomentazioni sinora esposte, gli elementi raccolti ed esposti dai PP.MM. nella fase delle indagini preliminari, allo stato, in assenza del rinvenimento nelle carte processuali di elementi contrari e favorevoli ai primi due coindagati, consentono di delineare chiaramente, ai fini di cui all'art. 273 c.p.p., le ipotesi di corruzioni sopra contestate sub capi 3) e 4) della rubrica a loro carico (oltre che, ovviamente, per i capi di imputazione 1 e 2 che sono strettamente prodromici a tali capi, più gravi, di imputazione e che risultano palesemente a questi – oltre che al delitto di cui al successivo capo 5) della

Il Giudice
Giuseppe De Martini

imputazione – avvinti da un evidente e quanto mai robusto preordinato disegno criminoso).

Appare, dalla esposizione incrociata (cioè contemporaneo esame temporale degli atti amministrativi, comparazione con la vigente normativa statale in tema di finanziamento ai partiti e candidati, nonché di quella statale e regionale relativa alla creazione ed agli specifici compiti dell'A.Re.S. e funzioni delle R.S.A., dichiarazioni e note dei singoli direttori delle A.U.S.L. pugliesi aventi una R.S.A. nel loro territorio, indizione del bando di gara per l'aggiudicazione a privati per ben sette anni della gestione di undici R.S.A., "valutazioni" della commissione giudicatrice, atti prodromici alla estensione di tale appalto ad altre quattro R.S.A. fatti dal Morlacco nel marzo 2005 ed improvviso dietrofront dello stesso meno di un mese dopo, con scuse al Presidente regionale uscente palesemente poco coerenti con la condotta sino a quel momento tenuta, telefonate intercettate tra il Presidente FITTO, l'ANGELUCCI ed il Filippi Filippi e, infine, confronto tra le dichiarazioni ricevute telefonicamente e la documentazione bancaria trovata nello studio del Filippi Filippi e presso le sedi di società tutte facenti capo al c.d. gruppo Tosinvest) chiaramente delineato il quadro giuridico della corruzione, caratterizzato dalla sussistenza del mercimonio della funzione pubblica, attuato mediante la funzionalizzazione della stessa al soddisfacimento di interessi di parte e mediante la adozione di una serie di atti amministrativi illegittimi.

Al fine di valutare le contestazioni di reati di corruzione appare qui utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte su alcuni aspetti del reato di corruzione al fine di dare spiegazioni in ordine alle ragioni che hanno condotta l'Ufficio di Procura a contestare i reati di cui alle imputazioni.

Anzitutto, perché sia integrato l'elemento oggettivo della fattispecie è necessario che sussistano i seguenti segmenti:

a) in relazione all'atto dell'ufficio del p.u.

a1. finalità di omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

ovvero:

a2. aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio ovvero aver compiuto un atto contrario al proprio ufficio

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Conso

b) ricezione di denaro o altra utilità ovvero accettazione della promessa di ricezione di denaro o altra utilità.

Tutti i menzionati elementi sussistono nel caso di specie, come sarà evidente all'esito di una attenta verifica della consolidata lettura della fattispecie.

L'atto contrario ai doveri del proprio ufficio, sebbene sia intuitivamente di più immediata percezione il caso concreto la corruzione in cui il mercimonio abbia ad oggetto un provvedimento del p.u., secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: "...non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale" (ovviamente purchè connotato dalla contrarietà di cui si dirà tra breve; in tal senso, *ex multis*, Cass. Pen., sez. VI, 15/02/1999, n.3945, Di Pinto). Inoltre si deve ritenere che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che avrebbe dovuto essere omesso, ritardato o compiuto dal pubblico ufficiale, contro i doveri del proprio ufficio, non faccia venire meno il delitto ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per ristabilirne i favori⁹; questo è particolarmente vero in un procedimento complesso, avente ad oggetto una molteplicità di atti, ragione per cui rileva la finalizzazione dell'azione¹⁰.

Nel caso di specie, non soltanto vi è stata, nel complesso, una generale condotta da parte del Governatore, ovviamente in concorso con altri pp.uu. (ed in particolare del direttore *pro tempore* dell'A.Re.S.) diretta a favorire il soddisfacimento non già di pubblici interessi, bensì di private aspettative di terzi in relazione alle contingenti circostanze elettorali, ma abbiamo assistito all'esecuzione di specifici atti amministrativi la cui illegittimità è stata rimarcata talora anche o nelle stesse comunicazioni telefoniche ovvero, addirittura, in altri, successivi, atti amministrativi della stessa Amministrazione Regionale.

In tema, quindi, di contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, l'elaborazione giurisprudenziale in materia, ormai ricchissima, consente di sintetizzare rapidamente i risultati pacifici cui si è pervenuti, da parte della elaborazione dottrinale e, soprattutto, giurisprudenziale, in particolare in tema di individuazione degli indici di contrarietà dell'atto ai doveri dell'ufficio.

⁹ Cass. pen., sez. VI, 05/03/1996, n.5340, Magnano, Cass. Pen., 1997, 1338

¹⁰ Cass. pen., sez. VI, 25/06/1998, n.11507, Zuin e altri, Cass. Pen., 1999, 3129

